



COMUNE DI NAPOLI

*Area Sviluppo Socio Economico e Competitività  
Servizio SUAP*

**ORDINANZA SINDACALE  
n. 1102S/2024/6 del 4 giugno 2024**

**Oggetto:** Divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro, plastica rigida, lattina e tetrapak o qualsiasi altro materiale rigido consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta in occasione dei concerti dell'artista "*Ultimo*", previsti per i giorni sabato 8 giugno 2024 e domenica 9 giugno 2024, presso lo stadio "*D.A. Maradona*" in Napoli, alle ore 21.00.

## IL SINDACO

### Premesso che

Presso lo stadio “*D. A. Maradona*”, nei giorni sabato 8 giugno 2024 e domenica 9 giugno 2024, alle ore 21.00, si terranno i concerti dell’artista “*Ultimo*”.

La Questura di Napoli – Ufficio di Gabinetto – Sezione II – Ordine e Sicurezza Pubblica con nota pervenuta a mezzo *mail* per il tramite dall’Ufficio del Capo di Gabinetto in data 4 giugno 2024 ed acquisita con **PG/2024/509463** del 4 giugno 2024 ha chiesto, per garantire il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione di detti eventi, l’adozione di un provvedimento che stabilisca il **divieto** di vendita di bevande in contenitori di vetro, plastica rigida, lattina e tetrapak o qualsiasi altro materiale rigido, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta, in occasione dei concerti dell’artista “*Ultimo*”, previsti per i giorni sabato 8 giugno 2024 e domenica 9 giugno 2024, presso lo stadio “*D.A. Maradona*” in Napoli, alle ore 21.00, tre ore prima dell’inizio dei concerti e fino a cessate esigenze, oltre che all’interno dello stadio “*D. A. Maradona*” anche presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali ubicati nelle zone cittadine ricadenti nelle aree di seguito indicate:

**via Cinthia, altezza via Terracina - via Leopardi - via A. Doria - viale Augusto fino a Piazza Italia - via G. Cesare fino a Piazza Italia - via Campegna – via Diocleziano fino all'incrocio con via Cavalleggeri - viale Kennedy fino all'ingresso della Mostra d'Oltremare - l'intero Piazzale Tecchio - Largo Matteucci e Barsanti - via Claudio – via Marconi – via Terracina compresa nel tratto tra l'incrocio con via Cinthia, via Leopardi e l'Ospedale San Paolo.**

### Considerato che

I concerti dell’artista “*Ultimo*”, sono destinati a richiamare un notevole afflusso di persone con un aumento della frequentazione dei locali pubblici da parte di avventori e forte presenza di pubblico su strade e piazze anche limitrofe alle aree interessate, con un conseguente presumibile notevole consumo di bevande.

### Visto

L’art. 50 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267.

*Il Dirigente del Servizio SUAP  
dott.ssa Antonietta Rubino*

### Sentito

L’Assessore al Turismo ed Attività Produttive.

## ORDINA

Per garantire il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, in occasione dei concerti dell’artista “*Ultimo*”, previsti per i giorni sabato 8 giugno 2024 e domenica 9 giugno 2024, presso lo stadio “*D.A. Maradona*” in Napoli, alle ore 21.00, il **divieto** di vendita di bevande in contenitori di vetro, plastica rigida, lattina e tetrapak o qualsiasi altro materiale rigido, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta, tre ore prima dell’inizio dei concerti e fino a cessate esigenze, oltre che all’interno dello stadio “*D. A. Maradona*” anche presso tutti gli

esercizi pubblici e commerciali ubicati nelle zone cittadine ricadenti nelle aree di seguito indicate:

**via Cinthia, altezza via Terracina - via Leopardi - via A. Doria - viale Augusto fino a Piazza Italia - via G. Cesare fino a Piazza Italia - via Campegna – via Diocleziano fino all'incrocio con via Cavalleggeri - viale Kennedy fino all'ingresso della Mostra d'Oltremare - l'intero Piazzale Tecchio - Largo Matteucci e Barsanti - via Claudio – via Marconi – via Terracina compresa nel tratto tra l'incrocio con via Cinthia, via Leopardi e l'Ospedale San Paolo.**

### **AVVISA**

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 c.p., le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs n. 267/00, con applicazione delle procedure previste dalla legge 21.11.1981 n. 689.

### **DISPONE**

che la presente ordinanza:

1. venga pubblicata in Albo Pretorio del Comune di Napoli e sul sito web istituzionale dell'Ente;
2. sia eseguita dal Comando di Polizia Municipale e da chiunque altro cui spetti farla osservare

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. entro giorni sessanta dalla data di pubblicazione ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Il Sindaco  
*Gaetano Manfredi*

*La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.lgs. 82/2005.*

*Ai sensi del Regolamento per la Protezione dei Dati Personali (Regolamento UE 2016/679 o GDPR), si rappresenta che l'Ordinanza Sindacale di cui all'oggetto non contiene dati personali.*